

N. 1213/2012 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZ. I CIV.

composta dai magistrati:

- dott. Edoardo Monti	Presidente rel.
- dott. Andrea Riccucci	Consigliere
- dott. Domenico Paparo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello proposto

da

- **[REDACTED] P [REDACTED]** rappresentato e difeso dall'avv. Joachim Lau per delega in atti

- appellante -

contro

- **Repubblica Federale di Germania**, rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Dossena per delega in atti

- appellata -

- **Repubblica Italiana**, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato

- appellata -

avverso la sentenza n. 1086 pubblicata il 28 marzo 2012 dal Tribunale di Firenze;
sulle seguenti

CONCLUSIONI

- per **[REDACTED]**

Voglia la Corte di Appello di Firenze rigettare tutte le domande controparte e, in riforma della sentenza n. 1086/2012 del Tribunale di Firenze, dichiarare la competenza giurisdizionale del

pagina 1 di 9



giudice italiano e condannare la convenuta/appellata al pagamento di un equo e giusto risarcimento del danno per la morte in data 18.04.1945 del padre il Generale [REDACTED] nonché del danno dello medesimo a causa del lavoro forzato e deportazione trasferito via iure hereditatis all' appellante con interessi di 4 % e rivalutazione dal momento dei fatti e vittoria di spese per tutti giudizio

- per Repubblica Tedesca:

Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita respingere il gravame proposto dall' appellante per i motivi esposti in atto, ed accogliere in via accoglimento dell'appello incidentale sopra proposto, l'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice italiano; in ogni caso, in denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello proposto, voglia la Corte di Appello accogliere le conclusioni già proposte nella precedente fase del giudizio, ed esattamente: Voglia l'ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, e fatta salva ogni eventuale ulteriore eccezione o richiesta, anche istruttoria, in via preliminare e pregiudiziale: In TESI, accertata la vigenza nel diritto internazionale pubblico del c. d. principio dell'immunità ristretta, dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice adito nei confronti della Repubblica Federale di Germania; In IPOTESI ai sensi del combinato disposto dell'art. 77 4°, del Trattato di Pace del 1947 reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28.11.1947, n. 1430, e dell'art. 2 dell'accordo italo-tedesco di Bonn del 2.6.1961, reso esecutivo con DPR 14.4.1962, n. 1263, dichiarare il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda attrice ovvero la sua improcedibilità e/o inammissibilità, con ogni consequenziale pronuncia. NELLA DENEGATA IPOTESI in cui l'ill. mo Tribunale non ritenesse assorbente l'eccezione sopra esposta, senza che ciò possa essere ritenuta accettazione, nemmeno implicita, del contraddittorio, voglia l'ill.mo Tribunale adito dichiarare prescritti i diritti azionati, in base al diritto tedesco, ovvero in base al diritto italiano, e comunque non dovuto il risarcimento del danno morale. Infine, IN DENEGATA ED ULTERIORE IPOTESI, voglia il Tribunale respingere la domanda perché non provata e/o non motivatamente quantificata. IN OGNI CASO si chiede che l'ill.mo Tribunale adito, accertato il diritto della Repubblica Federale di Germania ad essere manlevata dalla domanda svolta in giudizio, ex art. 2, IL dell'accordo italo-tedesco di Bonn del 2.6.1961, reso esecutivo con DPR 14.4.1962, n. 1263, voglia condannare la Repubblica italiana, in persona del suo Presidente del Consiglio, a pagare a favore della Repubblica Federale di Germania, ogni e



qualsiasi somma che quest'ultima fosse eventualmente condannata a pagare a favore dell'attore. Per tutte le conclusioni svolte, valga la richiesta di vittoria di spese, diritti ed onorari di lite

- per Repubblica Italiana:

in via principale, per il rigetto dell'avverso gravame;

in via subordinata, per il rigetto di ogni domanda di chiamata in garanzia;

in via ulteriormente subordinata, per il rigetto della domanda attrice per intervenuta prescrizione del diritto azionato.

Vinte le spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18 ottobre 2004, ██████████ conveniva la Repubblica Federale di Germania davanti al Tribunale di Firenze, chiedendo il risarcimento dei danni morali e materiali cagionati dalla illegittima cattura e deportazione del padre ██████████ il quale nel 1944, sospettato di collaborare con la resistenza, si era spontaneamente consegnato alle Forze Armate tedesche per ottenere in cambio la liberazione del figlio arbitrariamente imprigionato, quindi era stato trasferito all'estero, internato in vari campi di concentramento (Natzweiler, Dachau, Flossenbürg, Groeditz), costretto a lavorare in condizioni disumane ed infine era stato ucciso all'approssimarsi delle truppe sovietiche.

Costituendosi in giudizio, lo Stato convenuto eccepeva in primo luogo il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e comunque l'inammissibilità/improcedibilità della domanda, nonché la prescrizione del diritto fatto valere dall'attore, l'infondatezza della sua pretesa e, ad ogni buon conto, chiamava in giudizio per manleva la Repubblica Italiana, la quale, con l'accordo siglato a Bonn il 2 giugno 1961, s'era impegnata a tenere indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni pretesa risarcitoria legata alle vicende belliche.

La Repubblica Italiana si costituiva in giudizio in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore* contestando l'ammissibilità e la fondatezza sia della domanda principale dell'attore sia della domanda di garanzia della convenuta, per essere la materia controversa estranea al trattato di Bonn.

In corso di causa veniva proposto regolamento di giurisdizione e, con ordinanza n.



14202/2008, la Corte di Cassazione affermava la giurisdizione ordinaria italiana.

Istruita la causa soltanto in via documentale, con sentenza pubblicata il 28 marzo 2012 il giudice adito dichiarava inammissibile la domanda e compensava interamente le spese processuali, rilevando in motivazione che la Corte Internazionale di Giustizia, con sentenza del 3 febbraio 2012, aveva ritenuto immuni dalla giurisdizione civile gli atti compiuti dagli Stati *iure imperii*, secondo un principio di diritto internazionale prevalente su ogni altra fonte normativa.

Con atto di citazione in appello notificato l'11 giugno 2012, [REDACTED] chiedeva la riforma della decisione, insistendo nella propria domanda sulla base dei seguenti motivi:

- il Tribunale non poteva dichiarare inammissibile l'azione dopo che la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza del 6 maggio 2008 aveva ammesso su di essa la giurisdizione ordinaria, mentre la sentenza del 3 febbraio 2012 della Corte Internazionale di Giustizia non poteva interferire nell'autonomia dell'ordinamento giuridico interno;
- era paradossale considerare l'azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento per un crimine di guerra come una minaccia *"per la pace e la giustizia fra le nazioni"* (pag. 13 appello) sulla base di pretesi principi di diritto internazionale;
- la Repubblica Federale di Germania si era costituita in giudizio contestando nel merito le pretese risarcitorie del [REDACTED] ed eccependone la prescrizione in base all'art. 77 del trattato di Parigi, sicché non poteva più *"excepire con successo la sua immunità giurisdizionale"*;
- in ogni caso, la sentenza ICJ (International Court of Justice) del 3 febbraio 2012 si poneva in contrasto con molte altre decisioni e deliberazioni di istituzioni internazionali, nonché con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana, che, perfettamente in linea coi principi del diritto internazionale consuetudinario, aveva ammesso il risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità;
- del resto, l'eventuale immunità giurisdizionale di uno Stato nei rapporti con gli altri Stati per le conseguenze degli atti bellici non poteva precludere il diritto del singolo individuo di agire in giudizio per il risarcimento di violazioni concernenti i diritti inalienabili della persona;
- non era accettabile che gli Stati potessero *"commettere su grande scala crimini di guerra e crimini contro l'umanità senza essere responsabili nei confronti del singolo in base al principio*



dell'immunità internazionale" (pag. 21 appello);

- nella specie la Germania, in contrasto con la sua stessa Costituzione (1919 Weimar), aveva *"sistematicamente violato i diritti fondamentali del defunto padre dell'attore nel 1944"* (ib) e dopo la sconfitta, solo per motivi politici umanitari, aveva ottenuto *"una moratoria fino alla riunificazione per risarcire le persone danneggiate (Convenzione di Londra 1953)"* (ib.), decorsa la quale doveva essere ammessa l'azione risarcitoria;

- l'attore era titolare di un diritto, non prescritto ed imprescrittibile, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito *iure proprio* e maturato *iure hereditatis* a seguito dell'uccisione criminosa del padre.

La Repubblica Federale di Germania si costituiva anche nel giudizio d'appello contestando l'ammissibilità e la fondatezza del gravame, di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese, inoltre ribadiva in via incidentale sia l'eccezione di carenza di giurisdizione sia la domanda di manleva nei confronti dello Stato italiano.

Anche quest'ultimo si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del gravame principale e della domanda di manleva.

Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22 maggio 2018 e discussa all'odierna camera di consiglio, dopo la decorrenza dei termini assegnati per il deposito degli scritti conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non v'è dubbio che [REDACTED] abbia subito un crimine di guerra ad opera delle truppe tedesche in Italia nel periodo d'occupazione successiva all'armistizio dell'8 settembre 1943 con le forze anglo americane, si tratta di stabilire se il figlio [REDACTED] a distanza di oltre mezzo secolo da quel fatto, abbia azione diretta contro la Repubblica Federale di Germania per il risarcimento dei danni morali e materiali conseguenti, oppure se la definizione giuridica della vicenda sia rimessa ai rapporti internazionali fra gli Stati sovrani belligeranti nel quadro dei successivi trattati di pace o, eventualmente, vada riguardata nella prospettiva dei rapporti interni tra il cittadino e lo Stato di appartenenza, il quale, avendo negoziato col nemico la pace, abbia riconosciuto, in via autonoma o in virtù di quanto ottenuto a livello internazionale, forme di risarcimento per i danni di guerra subiti



dai propri cittadini. Il tema è di enorme portata sociale e di enorme difficoltà giuridica, in quanto pone a confronto, da un lato, il principio riconosciuto dal diritto internazionale consuetudinario dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile ordinaria per gli atti commessi *iure imperii* e, d'altro lato, il principio della responsabilità, anche degli Stati e sempre in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, per i crimini contro l'umanità commessi in spregio alle regole di guerra e lesivi di quei supremi valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.

Nell'annoso e profondo dibattito sviluppatosi al riguardo, la Corte di Cassazione italiana e questa stessa Corte territoriale si sono espresse in passato per la prevalenza del secondo principio, tuttavia occorre prendere atto che l'evoluzione del sistema normativo e giurisprudenziale ha ormai condotto al riconoscimento di una gerarchia opposta tra i due poli del dilemma.

Si allude, in primo luogo, alla sentenza 3 febbraio 2012 della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja, alla quale il nostro Paese è soggetta, che ha accolto il ricorso proposto dalla Germania contro l'Italia per avere quest'ultima *"mancato di riconoscere l'immunità, riconosciuta dal diritto internazionale, ad un altro stato sovrano come la Germania per violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943 ed 1945"*, con la conseguente dichiarazione d'illegittimità dei provvedimenti giudiziari interni attraverso i quali era stata affermata l'esecutività di sentenze straniere ed erano state disposte misure coercitive-esecutive nei confronti della Germania, donde la statuizione finale per cui *"la Repubblica italiana, promulgando l'opportuna legislazione o facendo ricorso ad altro metodo a sua scelta, dovrà fare in modo che le decisioni dei suoi giudici e quelle di altre autorità giudiziarie che violano l'immunità riconosciuta alla Repubblica Federale di Germania dal diritto internazionale siano rese inefficaci"*.

In ottemperanza a tale pronuncia, lo Stato italiano ha emanato la legge 14 gennaio 2013 n. 5 di adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, con norme di adeguamento dell'ordinamento interno, che all'art. 3 comma 1 recita: *"quando la Corte Internazionale di Giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il*



giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo". Il comma 2 della stessa norma prevede altresì il rimedio revocatorio in caso di sentenze passate in giudicato contrastanti con la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia.

Affrontando nuovamente il problema alla luce delle sopravvenienze, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno dovuto sconfessare il proprio orientamento precedente, arrivando ad affermare che: *"in tema di azione risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania, l'art. 3 comma 1 della legge 14 gennaio 2013 n. 5, emanata per determinare le modalità di attuazione della sentenza della Corte internazionale di giustizia dell'Aja del 2 febbraio 2012 che, ha escluso la sussistenza della giurisdizione civile rispetto agli atti compiuti jure imperii da uno Stato, nel prevedere la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, in qualunque stato e grado del processo (e pur dopo una precedente statuizione della cassazione, con rinvio al giudice di merito), costituisce norma di adeguamento dell'ordinamento interno a quello internazionale, in attuazione dell'art. 11 secondo periodo Cost."* (massima da Cass. S.U. n. 1136/2014). Il giudice di legittimità ne ha concluso che in materia non resta *"che adeguarsi al dettato normativo e dichiarare il difetto di giurisdizione"* (ib.).

Questa Corte non ignora che il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 21 gennaio 2014, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale della norma introdotta nell'ordinamento interno attraverso il recepimento della consuetudine internazionale richiamata dalla sentenza 3 febbraio 2012 della Corte Internazionale di Giustizia, nella parte in cui nega la giurisdizione (quanto meno di cognizione) alle azioni risarcitorie per crimini di guerra commessi *iure imperii* dalla Germania nazista, nonché della legittimità costituzionale della stessa legge n. 5/2013, nella parte in cui obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla citata pronuncia internazionale, anche laddove nega la giurisdizione interna (quanto meno di cognizione) nell'ambito di analoghe controversie, tuttavia la tesi del giudice remittente, pur



dottamente esposta e mossa da nobilissimi intenti, non si mostra giuridicamente convincente e non può essere seguita dopo che le Sezioni Unite della Suprema Corte, operando una sofferta revisione della propria giurisprudenza pregressa, hanno espressamente ricondotto il diniego all'azione civile della singola vittima di crimini di guerra alle limitazioni di sovranità previste dall'art. 11 ultima parte della nostra Carta Costituzionale.

Tanto premesso, è chiaro che il gravame di [REDACTED] dev'essere respinto, infatti:

- il regolamento di giurisdizione operato in corso di causa dalla Corte di Cassazione ex art. 41 c.p.c. con ordinanza del 6 maggio 2008 è superato dallo *ius superveniens* che travolge il giudicato interno, senza contare che il primo giudice si è espresso per l'inammissibilità dell'azione, in modo che, anche presupponendo la giurisdizione, trova equivalente conforto nella prevalenza del principio d'immunità degli Stati per gli atti compiuti *iure imperii*; del resto, pur affermando la giurisdizione, l'ordinanza in questione ha tenuto a precisare che *"ogni questione relativa (...) alla stessa proponibilità della domanda rimane naturalmente impregiudicata (art. 386 c.p.c.)"*;
- non v'è dubbio che la sentenza del 3 febbraio 2012 della Corte Internazionale di Giustizia vincoli l'ordinamento italiano;
- sebbene per certi aspetti possa apparire paradossale, ammettere l'azione dei singoli individui contro gli Stati sovrani per atti commessi *iure imperii* significa alterare le dinamiche negoziali nella definizione dei rapporti internazionali (in particolare nella sistemazione delle recriminazioni post-belliche), in modo che, per l'effetto, finisce inevitabilmente per ostacolare il raggiungimento di un sistema condiviso *"di pace e giustizia fra le nazioni"*, come rilevato dalla Corte dell'Aja;
- l'aver contestato nel merito, o in forza di altre eccezioni preliminari, la fondatezza delle pretese risarcitorie del [REDACTED] non implica rinuncia alle eccezioni di carenza di giurisdizione e d'inammissibilità dell'azione;
- ogni altra questione sollevata dalla difesa appellante resta assorbita o superata dalle considerazioni sopra svolte.

L'esito della lite principale implica infine che non vi sia luogo a provvedere sulla domanda interna di manleva tra la Repubblica tedesca e la Repubblica italiana.



La natura delle parti e degli interessi in gioco, nonché l'assoluta particolarità della fattispecie, decisa in contrasto con la pregressa giurisprudenza della Corte di Cassazione e di questa stessa Corte territoriale, giustifica la compensazione integrale delle spese processuali del grado, non diversamente da come stabilito dal primo giudice senza incontrare rimostranze delle parti vittoriose.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello proposto da [REDACTED] per l'effetto

CONFERMA

la sentenza n. 1086 pubblicata il 28 marzo 2012 dal Tribunale di Firenze e dispone la compensazione integrale delle spese processuali del grado fra tutte le parti in causa.

Firenze, 19 ottobre 2018

Il Pres. est. dott. Edoardo Monti



